

ORDINANZA N. 33

Prot. 9387 del 31/03/2021

Oggetto: **Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 -
Disposizioni per la regolamentazione del mercato settimanale.**

IL SINDACO

- Visto il Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25/02/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020;
- Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- Preso atto dell'Ordinanza del 21/02/2020 del Ministero della Salute con al quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitarie territorialmente competente;
- Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del 07/10/2020 e del 13/01/2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il DPCM del 02/03/2021 avente a oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 22/05/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del Decreto-Legge n. 33 del 16/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14/7/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del Decreto-Legge n. 15 del 23/02/2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19". E specificatamente le disposizioni applicabili ai territori in zona rossa di cui agli artt. 38 e segg.
- Legge n. 29 12/03/2021, conversione in legge con modificazioni del Decreto-legge n. 2 del 14/01/2021, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" (21G00038 - GU Serie Generale n. 61 del 12/03/2021);
- Considerato che con Ordinanza Sindacale n. 24 del 17/03/2020 è stata sospesa l'attività per il settore non alimentare del mercato settimanale del venerdì;
- Richiamata l'Ordinanza firmata il 26/03/2021 dal Ministro della Salute, in base alla quale dal 30/03/2021 il Lazio passa in zona arancione;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

La riapertura del mercato settimanale del venerdì situato su viale Madonna del Tufo, per tutte le categorie merceologiche previste, a partire dal 02/04/2021, alle seguenti condizioni e prescrizioni che vanno a integrare quelle previste dalle disposizioni nazionali e regionali emanate al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19:

- I banchi dovranno essere collocati ad una distanza di 3 (tre) metri gli uni dagli altri e gli interstizi tra un banco e un altro dovranno impedire l'accesso agli utenti;
- L'area mercato dovrà essere delimitata, con ingresso di accesso e di uscita, attraverso corsie di canalizzazioni all'interno delle quali non potranno essere presenti più di 2 (due) utenti alla volta;
- Gli operatori commerciali saranno obbligati a porre in essere tutte le misure atte al contenimento del virus COVID-19, provvedendo alla delimitazione dello spazio di vendita frontale con nastro o altri mezzi idonei, in modo da garantire la distanza interpersonale di 2 (due) metri;
- Tutti gli operatori dovranno indossare mascherina e guanti;
- Gli spazi messi a disposizione degli operatori dovranno essere ridimensionati, nel numero di postazioni; gli operatori già titolari di posteggi, a fronte della attuale situazione di emergenza sanitaria, potranno essere assegnati di un solo spazio;
- Il presente provvedimento dovrà essere notificato agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, assicurandone altresì diffusione presso la popolazione;
- Che i rifiuti devono essere correttamente differenziati;
- a tutti gli operatori commerciali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e la messa a disposizione da parte degli esercenti di dispenser di gel idroalcolico o sistema di disinfezione analogo oltre che la disinfezione delle mani ogni qual volta si entri in contatto con monete e banconote od oggetti estranei alla vendita.

L'efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale:

- l'esecuzione e il controllo della collocazione dei banchi degli operatori;
- il controllo del rispetto delle prescrizioni e obblighi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali.

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati
- Alla Regione Lazio
- Alla ASL Roma 6
- Al Responsabile del Settore Urbanistica
- Al Responsabile del Settore Bilancio e Tributi
- Alla società Del Prete S.r.l.
- Agli operatori commerciali del mercato settimanale di viale Madonna del Tufo

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.


Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.



CITTÀ DI
ROCCA DI PAPA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.



Il Sindaco

Veronica Cimino